

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso**False informazioni al pubblico ministero art. 371 bis****Cassazione Penale, n. 36842 del 12.07.2019, Sez. 6****False informazioni al pubblico ministero art. 371 bis****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di false informazioni al pubblico ministero, integri il relativo fatto tipico, ex art. art. 371 bis c.p., la condotta di colui che renda le false dichiarazioni, quantunque le indagini del PM riguardino una notizia di reato iscritta nel "registro degli atti non costituenti notizie di reato".

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI	Stefano	-	Presidente	-
Dott. VILLONI	Orlando	-	rel. Consigliere	-
Dott. DE AMICIS	Gaetano	-	Consigliere	-
Dott. VIGNA	Maria Sabina	-	Consigliere	-
Dott. SILVESTRI	Piero	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo;
avverso la sentenza n. 900/17 del Tribunale di Marsala del 28/06/2017
nel procedimento nei confronti di N.D.;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio
impugnato;
udita la relazione del consigliere, Dott. O. Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale, Dott. G. Corasaniti, che ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Marsala ha assolto N.D. dal reato contestatogli di cui all'art. 371 bis c.p. perchè il fatto non sussiste, emettendo la pronuncia assolutoria in via predibattimentale ai sensi dell'art. 469 c.p.p..

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale distrettuale, ma rilevata l'inappellabilità della decisione, la Corte d'Appello di Palermo ha trasmesso l'atto di impugnazione a questa Corte di Cassazione per la trattazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p..

3. L'impugnante P.G. deduce l'erroneità della decisione, sostenendo la piena configurabilità del reato contestato anche nella fattispecie in esame, contrassegnata da false dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito di un procedimento iscritto dal PM a mod. 45 che identifica il "registro degli atti non costituenti notizie di reato"; chiede,

inoltre, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. mediante escussione dei testimoni indicati dal PM nella propria lista.

4. Ha fatto pervenire memoria anche l'imputato, il quale evidenzia che la decisione è stata adottata su conforme richiesta del PM di udienza e ribadisce che le informazioni presuntivamente false vennero rese al di fuori di un procedimento penale inteso nella sua stretta accezione tecnica, tale dovendosi considerare esclusivamente quello pendente a seguito dell'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. a carico di soggetti noti (mod. 21) o ignoti (mod. 44), situazione non verificatasi nella fattispecie.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La più rilevante ed assorbente delle censure formulate del P.G. distrettuale investe la portata e il significato dell'espressione "nel corso di un procedimento penale" che apre l'art. 371 bis c.p. e che il Tribunale di Marsala ha interpretato nella maniera restrittiva propugnata dall'imputato, anche nella memoria scritta prodotta nell'ambito del presente giudizio (v. supra).

La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, tuttavia, si è già pronunciata in senso difforme da quanto statuito dal Tribunale siciliano, affermando il diverso principio che "è configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiarazioni, le indagini condotte dal PM riguardino una notizia di reato non ancora delineata" (Sez. 6, sent. n. 9137 del 21/01/2009, Buda, Rv. 243062).

Non a caso, infatti, lo stesso precedente giurisprudenziale è stato addotto dal ricorrente P.G. a sostegno della tesi secondo cui il reato sussiste, ricorrendone gli altri elementi oggettivi e soggettivi, anche quando le false dichiarazioni vengano rese nell'ambito di una procedura avviata in relazione ad un fascicolo iscritto a mod. 45.

Tanto premesso, il Collegio reputa di non avere argomenti nè da opporre in senso contrario nè da aggiungere in senso additivo a quanto con estrema chiarezza statuito dalla ricordata decisione, secondo cui il reato in esame deve ritenersi sussistere non solo quando il PM stia svolgendo indagini relativamente ad una notizia di reato già delineata, "ma anche quando essa sia solo potenzialmente configurabile (...) non essendo sostenibile che, in tale ultima situazione, una persona possa impunemente rilasciare al pubblico ministero false dichiarazioni, tali da poter pregiudicare lo sviluppo delle indagini e la concretizzazione di una vera e propria notizia di reato" (Sez. 6 n. 9137/09 cit.).

La situazione concreta considerata, infatti, si attaglia perfettamente al caso delle sommarie informazioni acquisite dall'organo inquirente nell'ambito di un procedimento iscritto a mod. 45, quando cioè gli elementi informativi a sua disposizione non siano ancora assurti alla dignità di una vera e propria notizia di reato, che come tale implica la necessità di procedere alle iscrizioni di cui all'art. 335 c.p.p..

3. L'accoglimento dell'impugnazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per quanto di competenza.

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019